



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Gennaio-febbraio 2013

DISPENSA 1-2

BOLLETTINO UFFICIALE

I provvedimenti, i cui estremi sono pubblicati nel bollettino, sono consultabili dagli aventi diritto presso le competenti Divisioni, che li detengono stabilmente

PARTE II - PROVVEDIMENTI
A FAVORE DEL PERSONALE

PARTE III - VARIE

Edito il 27 gennaio 2014

SOMMARIO

PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL PERSONALE

| | | |
|--|-------------|----|
| Aspettative | <i>Pag.</i> | 5 |
| Assegnazioni | » | 5 |
| Cancellazione dai ruoli | » | 5 |
| Cause di servizio | » | 5 |
| Collocazione fuori ruolo | » | 6 |
| Comandi | » | 6 |
| Contratti individuali di lavoro (dirigenziali) | » | 6 |
| Distacchi | » | 6 |
| Cessazione distacchi | » | 7 |
| Incarichi dirigenziali/direzionali | » | 7 |
| Part-Time..... | » | 8 |
| Rientro Part-Time..... | » | 9 |
| Rettifica di generalità | » | 9 |
| Risoluzione rapporto d'impiego | » | 9 |
| Revoca risoluzione rapporto d'impiego..... | » | 9 |
| Revoca..... | » | 11 |
| Riscatti e ricongiunzioni | » | 11 |

VARIE

| | | |
|--|-------------|----|
| Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica..... | <i>Pag.</i> | 12 |
|--|-------------|----|

Aspettative

| Struttura Emittente | Dipendente destinatario | Numero | Data provvedimento |
|---|-------------------------|--------|--------------------|
| Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali | FOTI Massimo | 367 | 6 luglio 2011 |
| | | 458 | 10 agosto 2012 |
| | RICCIARDI Giovanni | 168 | 22 aprile 2011 |
| | | 370 | 6 luglio 2011 |
| | | 5533 | 3 novembre 2011 |

Assegnazioni

| Struttura Emittente | Dipendente destinatario | Numero | Data provvedimento |
|--|-------------------------|--------|--------------------|
| Dir.Div.2 | BRAZZO Antonio | 34571 | 17 luglio 2012 |
| | DIPALMA Raffaele | | |
| | FIORELLA Savino | | |
| | MASTROFILIPPO Mauro | | |
| | NUOVO Giuseppe | | |
| | PACIFICO Claudio | | |
| | SBLENDORIO Domenico | | |
| SPINELLI Salvatore | | | |
| Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali | ZAMMAR Sami Guido | 54935 | 27 novembre 2012 |
| Direttore Generale Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali | TEDALDI Oletta | - | 13 aprile 2012 |

Cancellazione dai ruoli

| Struttura Emittente | Dipendente destinatario | Numero | Data provvedimento |
|---|-------------------------|--------|--------------------|
| Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali | BINANTI Fabio | 62 | 30 ottobre 2012 |
| | COLAGROSSI Cinzia | 656 | 14 novembre 2012 |
| | COPPOLA Mario | 651 | 12 novembre 2012 |
| | LATINA Carmela | 655 | 14 novembre 2012 |
| | PERTOSA Michele | 654 | |

Cause di servizio

| Struttura Emittente | Dipendente destinatario | Numero | Data provvedimento |
|---|-------------------------|--------|--------------------|
| Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali | COMANDINI Catia | 804 | 12 dicembre 2012 |
| | DE DOMENICO Raffaella | 32 | 21 gennaio 2013 |

Collocamenti fuori ruolo

| Struttura Emittente | Dipendente destinatario | Numero | Data provvedimento |
|---|-------------------------|--------|--------------------|
| Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali | RICCI Angelo | 628 | 25 novembre 2011 |

Comandi

| Struttura Emittente | Dipendente destinatario | Numero | Data provvedimento |
|---|-------------------------|--------|--------------------|
| Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali | BIFARETTI Massimo | 231 | 11 aprile 2012 |
| | FAMA' Massimo | 375 | 3 luglio 2012 |
| | GARGIULO Marina | 377 | 3 luglio 2012 |
| | MAGGI Antonella | 199 | 28 marzo 2012 |
| | POCHESCI Laura | 376 | 3 luglio 2012 |
| | PULCIANI Emma | 355 | 28 giugno 2012 |
| | SARTORI Viviana | 260 | 4 maggio 2012 |
| | VOLPE Rinaldi Maria | 427 | 29 luglio 2011 |

Contratti individuali di lavoro (dirigenziali)

| Struttura Emittente | Dipendente destinatario | Numero | Data provvedimento |
|--|-------------------------|--------|--------------------|
| Direttore Generale Direzione Generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione | SECCHI Alberto | 3115 | 16 aprile 2012 |
| | ZACCHI Giovanni | 3116 | |
| | ZAZZA Massimiliano | 3113 | |
| Direttore Generale Direzione Generale per le Infrastrutture Ferroviarie e per l'Interoperabilità | PIAZZA Roberto | - | 13 aprile 2012 |
| Direttore Generale Direzione Generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali | TEDALDI Oletta | 4229 | |

Distacchi

| Struttura Emittente | Dipendente destinatario | Numero | Data provvedimento |
|---|-------------------------|--------|--------------------|
| Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali | BALDI Angelika | 50966 | 9 novembre 2012 |
| | BROCCIO' Nicolò | 34970 | 19 luglio 2012 |
| | CIARDELLA Domenico | 60667 | 27 dicembre 2012 |
| | CITTATI Fulvio | 50914 | 9 novembre 2012 |
| | CORBARI Francesco | 53912 | 22 novembre 2012 |
| | FANTAUZZO Bruno | 53908 | |
| | GIACALONE Andrea | 47186 | 19 ottobre 2012 |
| | GIACALONE Andrea | 47186 | |
| | GIOVANZANTE Aristodemo | 55804 | 30 novembre 2012 |

Distacchi

| Struttura Emittente | Dipendente destinatario | Numero | Data provvedimento |
|---|-------------------------|--------|--------------------|
| | GRECO Massimo | 57641 | 10 dicembre 2012 |
| | MARRA Rosario | 34973 | 19 luglio 2012 |
| | MONDI' Loredana | 47025 | 18 ottobre 2012 |
| | PIGNATELLI Luigi | 4391 | 24 ottobre 2012 |
| Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Est | TOGNINI Stefano | 396 | 21 dicembre 2011 |
| Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest | SECCHI Luciano | 193 | 30 maggio 2012 |
| Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro-Sud | IOVENE Rossana Ida | 4729 | 7 novembre 2012 |
| | PESCE Mattia | 217 | 17 dicembre 2012 |
| | PONZI Filippo | 4433 | 24 ottobre 2012 |
| | ROCCHI Monica | 4076 | 22 ottobre 2012 |
| | SCHETTINO Giovanni | 219 | 17 dicembre 2012 |
| Capo Dipartimento per i trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici | RETINA Giacomo | 5022 | 28 novembre 2012 |
| Dir.Div.2 | FARAONI Maria Grazia | 51606 | 13 novembre 2012 |

Cessazione distacchi

| Struttura Emittente | Dipendente destinatario | Numero | Data provvedimento |
|--|-------------------------|--------|--------------------|
| Dir.Div.2 | ALLEVA Donatella | 47744 | 23 ottobre 2012 |
| | BONO Roberto Pietro | 60446 | 21 dicembre 2012 |
| | BROCCIO Nicolò | 3801 | 23 gennaio 2013 |
| | CARAMIA Carmela | 47020 | 18 ottobre 2012 |
| | CIAMPITTI Vittorio | 47743 | 23 ottobre 2012 |
| | LACERRA Antonella | 52943 | 19 novembre 2012 |
| | PELLICELLA Giancarlo | 51623 | 13 novembre 2012 |
| Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro-Nord e Sardegna | CADEDDU Mariolina | 9241 | 14 dicembre 2012 |
| Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali | GRECO Massimo | 56741 | 10 dicembre 2012 |
| Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro-Sud | MONNO Francesco | 2689 | 7 novembre 2012 |
| | BONIFACIO Calogero | 218 | 17 dicembre 2012 |
| Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest | ASTUTI Alfonso | 4539 | 20 dicembre 2012 |

Incarichi dirigenziali / direzionali

| Struttura Emittente | Dirigente/Funziionario destinatario | Numero | Data provvedimento |
|---|-------------------------------------|--------|--------------------|
| Direttore Generale Direzione Generale per la Motorizzazione | MARIANELLA Pietro | 488 | 9 dicembre 2012 |
| Direttore Generale Direzione Generale per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione | SECCHI Alberto | 5 | 16 aprile 2012 |
| | ZACCHI Giovanni | 4 | |
| | ZAZZA Massimiliano | 3 | |

| Incarichi dirigenziali / direzionali | | | |
|--|-------------------------------------|--------|--------------------|
| Struttura Emittente | Dirigente/Funziionario destinatario | Numero | Data provvedimento |
| Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro Sud | SABATINO Rosaria | 9 | 26 giugno 2012 |
| Direttore Generale Direzione Generale per le Infrastrutture Ferroviarie e per l'Interoperabilità | PIAZZA Roberto | 687 | 13 aprile 2012 |

| Part-time |
|-----------|
|-----------|

| Struttura Emittente | Dipendente destinatario | Numero | Data provvedimento |
|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Dir.Div.2 | BALDUCCI Alessandro | 42551 | 21 settembre 2012 |
| | BARBATO Maria Antonia | 34861 | 18 luglio 2012 |
| | BIORCI Ivana | 38279 | 9 agosto 2012 |
| Dir.Div.2 | BLASI Claudia | 44074 | 2 ottobre 2012 |
| | BOLLANI Claudia | 32041 | 2 luglio 2012 |
| | BOLOGNINI Adriana | 34827 | 18 luglio 2012 |
| | BONGIORNI Emma | 37616 | 3 agosto 2012 |
| | CARIDI Maria Concetta | 27900 | 1 giugno 2012 |
| | CASCIO Angela | 30746 | 20 giugno 2012 |
| | CIANCIO Maristella | 37851 | 6 agosto 2012 |
| | CUCCHI Barbara | 47355 | 22 ottobre 2012 |
| | DE ANGELIS Carla | 37860 | 6 agosto 2012 |
| | DONDERO Stefania | 42547 | 21 settembre 2012 |
| | GNASSI Adelaide | 2634 | 16 gennaio 2012 |
| | GUERRIERO Maddalena | 20315 | 13 aprile 2012 |
| | GURRISI Maria | 1003 | 13 giugno 2012 |
| | LONGATO Marilisa | 32058 | 2 luglio 2012 |
| | MAINOLFI Pietro | 34216 | 16 luglio 2012 |
| | MARCHETTO Vanna | 32064 | 2 luglio 2012 |
| | MAUCERI Patrizia | 37854 | 6 agosto 2012 |
| | MENDUNI SANTOBONI Glauca | 34135 | 16 luglio 2012 |
| | MILLI Giovanna | 1459 | 26 settembre 2012 |
| | NECCI Simonetta | 17650 | 3 luglio 2009 |
| | PAGANO Anna Rita | 1053 | 1 ottobre 2010 |
| | PANSERI Mara Grazia | 2316 | 13 gennaio 2012 |
| | PETITO Immacolata | 40423 | 21 settembre 2011 |
| | POY Elena | 20396 | 13 aprile 2012 |
| | TAGLIERI Nicoletta | 44052 | 2 ottobre 2012 |
| | TARTARI Cinzia | 48250 | 25 ottobre 2012 |
| TEDESCO Marco | 40939 | 11 settembre 2012 | |
| VERDE Anna Maria | 1591 | 14 gennaio 2011 | |

Rientro Part-Time

| Struttura Emittente | Dipendente destinatario | Numero | Data provvedimento |
|---------------------|---------------------------|--------|--------------------|
| Dir.Div.2 | ALBERANI Anna Maria | 50405 | 7 novembre 2012 |
| | ALIFFI Francesca | 47749 | 23 ottobre 2012 |
| | BEZZI Paolo | 37855 | 6 agosto 2012 |
| | CAPIRETTI Giuseppina | 30744 | 20 giugno 2012 |
| | CASTELLANO Rosanna | 42550 | 21 settembre 2012 |
| | CIAFARDINI Rosalba | 41698 | 17 settembre 2012 |
| | COLELLA Katia | 31444 | 26 giugno 2012 |
| | COSSU Patrizia | 8643 | 26 agosto 2011 |
| | DE ROSA Anna | 1887 | 5 dicembre 2012 |
| | DELFINO Amalia | 33722 | 12 luglio 2012 |
| Dir.Div.2 | FERRARI Cinzia | 38276 | 9 agosto 2012 |
| | FIORINI Paola | 2026 | 12 gennaio 2012 |
| | GIUNIPERO Manuela | 47746 | 23 ottobre 2012 |
| | GOFREDO Annamaria | 22975 | 7 maggio 2012 |
| | LAZZARI Amedeo | 37611 | 3 agosto 2012 |
| | MANCINI Tonino | 42726 | 24 settembre 2012 |
| | PAGANO Anna Rita | 672 | 10 aprile 2012 |
| | PALANTRANI Andrea | 1775 | 15 novembre 2012 |
| | PICCHIARELLI Annarita | 45063 | 9 ottobre 2012 |
| | RIZZATO Anna | 19549 | 10 aprile 2012 |
| | SERPA Antonio | 34200 | 16 luglio 2012 |
| | TORRIANO Maria Rita | 45152 | 9 ottobre 2012 |
| | VERDE Anna Maria | 57965 | 22 dicembre 2011 |
| | ZAMPIERI Patrizia Candida | 48273 | 25 ottobre 2012 |

Rettifica di generalità

| Struttura Emittente | Dipendente destinatario | Numero | Data provvedimento |
|---------------------|-------------------------|--------|--------------------|
| Dir.Div.2 | PETRACCIA Mariarosa | 2 | 7 gennaio 2013 |

Risoluzione rapporto d'impiego

| Struttura Emittente | Dipendente destinatario | Numero | Data provvedimento |
|---|-------------------------|--------|--------------------|
| Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali | ACCORSI Elena | 650 | 7 giugno 2012 |
| | AMATO Carla | 1043 | 12 settembre 2012 |
| | ARRIGONI Caterina | 1072 | 21 settembre 2012 |
| | ATTICCIATI Carla | 1125 | 2 ottobre 2012 |
| | BAIONE Teresa | 833 | 9 luglio 2012 |

| |
|---------------------------------------|
| Risoluzione rapporto d'impiego |
|---------------------------------------|

| Struttura Emittente | Dipendente destinatario | Numero | Data provvedimento |
|---|----------------------------|------------------|--------------------|
| | BERETTINI Americo | 1249 | 23 ottobre 2012 |
| | BIFERI Roberto | 1073 | 21 settembre 2012 |
| | CAMPISI Armando | 799 | 28 giugno 2012 |
| | CAPOLUPO Maria | 902 | 30 luglio 2012 |
| | CARATOZZOLO Rosario | 900 | 30 luglio 2012 |
| | CARDOSI Vincenzo | 899 | 30 luglio 2012 |
| | CINOTTI Guerrina | 901 | 30 luglio 2012 |
| | COLUMBO Francesco | 898 | 30 luglio 2012 |
| | CONDEMI Caterina | 896 | 30 luglio 2012 |
| | CRIPPA Giulio | 894 | 30 luglio 2012 |
| | CRISTANTIELLI Antonia | 897 | 30 luglio 2012 |
| | DE GIORGIO Angela Maria | 1077 | 21 settembre 2012 |
| | DI FINI Calogero | 1078 | 21 settembre 2012 |
| | DI RAIMONDO Barbara | 625 | 21 giugno 2012 |
| | DONADINI Alessandra | 1036 | 10 settembre 2012 |
| FERRAMOSCA Giuseppina | 834 | 10 luglio 2012 | |
| Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali | FRERES Renato | 1037 | 10 settembre 2012 |
| | GABALLO Roberto | 1198 | 12 ottobre 2012 |
| | GAMBA Gabriella | 1201 | 12 gennaio 2012 |
| | GARIBOLDI Luigi Battista | 895 | 30 luglio 2012 |
| | GIGLIOTTI Battista Antonio | 802 | 28 giugno 2012 |
| | LEONE Carmela | 1232 | 19 ottobre 2012 |
| | LOFFREDO Carmela | 855 | 19 luglio 2012 |
| | LORETO Salvatore | 1013 | 3 settembre 2012 |
| | MAIDA Vincenzo | 873 | 23 luglio 2012 |
| | MONDELLO Giovanni | 1042 | 12 settembre 2012 |
| | PALENCA Gianfranco | 1076 | 21 settembre 2012 |
| | PANATTA Fausto | 941 | 3 agosto 2012 |
| | PETITTO Franco Cesare | 943 | 3 agosto 2012 |
| | REMATORE Teresa | 1200 | 12 ottobre 2012 |
| | REZZANI Armando | 801 | 11 dicembre 2012 |
| | ROMEO Mario | 1221 | 17 ottobre 2012 |
| | SALTALAMACCHIA Ivano | 1132 | 3 ottobre 2012 |
| | SCARPATO Liliana | 940 | 3 agosto 2012 |
| | SIAZZU Paolo | 1262 | 23 ottobre 2012 |
| | SINCERI Lucia | 1025 | 6 settembre 2012 |
| URSO Michele | 1027 | 6 settembre 2012 | |
| VALENTE Maria | 1143 | 4 ottobre 2012 | |

Risoluzione rapporto d'impiego

| Struttura Emittente | Dipendente destinatario | Numero | Data provvedimento |
|--|--------------------------|--------|--------------------|
| | VERNI Pietro | 942 | 3 agosto 2012 |
| | VINACCIA Donatella | 1082 | 24 settembre 2012 |
| Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Sud e Sicilia | CONTE Pietro | 220 | 31 agosto 2012 |
| | GALASSO Carolina | 210 | 27 agosto 2012 |
| Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest | INGRAO Calogero Giuseppe | 6 | 1 giugno 2012 |
| Revoca risoluzione rapporto d'impiego | | | |

| Struttura Emittente | Dipendente destinatario | Numero | Data provvedimento |
|---|-------------------------|--------|--------------------|
| Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali | FORTUNATO Grazia | 1263 | 24 ottobre 2012 |
| | MALAVOLTI Luciana | 1701 | 17 dicembre 2012 |

Riscatti e ricongiunzioni

| Struttura Emittente | Dipendente destinatario | Numero | Data provvedimento |
|---|-------------------------|--------|--------------------|
| Dir.Divisione 3 | POLLEGIONE Antonella | 3 | 7 gennaio 2013 |
| | TRIOLO Rita | 6 | 9 gennaio 2013 |
| | CASAMASSIMA Marimena | 41 | 31 gennaio 2013 |
| Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro-Nord e Sardegna | ROSSI Gianna | 7 | 22 ottobre 2012 |
| | DIANA Maria Cecilia | 11 | 22 febbraio 2013 |
| Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Ovest | NUARA Gaetano | 1 | 30 gennaio 2013 |
| | SCAIOLA Armanda | 115 | 16 novembre 2012 |
| | PAGLIERINI Roberto | 116 | 16 novembre 2012 |
| Direttore Marittimo Direzione Marittima di Napoli | SCALA Gavino | 2 | 26 febbraio 2013 |

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Numero 6946/n e data 3/NOV. 2012



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 14 novembre 2012

NUMERO AFFARE 00328/2012

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società in nome collettivo EMMEPI di Colonna Pasquale & C., in persona della signora Graziella Bottega, nonché dalla signora Graziella Bottega in proprio e dai signori Alice, Angelo e Amanda Colonna per l'annullamento del provvedimento del comune di Rimini 9 febbraio 2011 prot. 18451, contenente ordine di rimozione di manufatti e di rimessa in pristino stato dell'area pubblica facente parte di via Beniamino Gigli.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota 7 febbraio 2012 n. 1626, con il quale il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, direzione generale per i porti, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, notificato al comune di Rimini il 21 marzo 2011;
esaminati gli atti e udito il relatore, presidente Raffaele Carboni.

Considerato:

- che il comune di Rimini con atto notificato alla signora Graziella Bottega il 19 maggio 2011 si è opposto alla decisione dell'impugnazione in sede di ricorso straordinario e ne ha chiesto la trasposizione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 10 del decreto del presidente della repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 sui ricorsi amministrativi, come risultante dalla sentenza della corte costituzionale 29 luglio 1982 n. 148 che ha esteso la facoltà di chiedere trasposizione in sede giurisdizionale - originariamente prevista per i soli soggetti controinteressati - all'ente pubblico diverso dallo Stato che ha emanato l'atto;
- che pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile;

P.Q.M.

esprime parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile.

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE
Raffaele Carboni

IL SEGRETARIO
Sabina Sgroi



Al Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da **Bottega Graziella ed altri** per l'annullamento, del provvedimento n. 18451 del 9/02/2011 emesso dal Comune di Rimini;
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. **49461/12** numero affare **00328/2012** - espresso dal Consiglio di Stato -Sezione Prima- **nell'Adunanza del 14 novembre 2012**, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è **improcedibile**

ROMA Addì 14 GEN. 2013

Giorgio Napolitano



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

M_IT-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFLEGISL
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0036397-16/10/2012-INGRESSO
27.518/345/10

N. 4253/12

Roma, addì 12 OTT 2012

Risposta a nota del
N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero
1464/2011, emesso dalla SEZIONE PRIMA di questo
Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
RICORSO STRAORDINARIO AL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Proposto da Canav Centro
Architettura Navale ed altri (1)
RINNOVO CONCESSIONE
DEMANIALE

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000,
n. 205.

Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

Allegati N.
.....

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI DIREZIONE
GENERALE PER I PORTI
(.....)

Segretario Generale

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Numero 4753/12 e data 12/10/12



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 29 agosto 2012

NUMERO AFFARE 01464/2011

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da signor Roberto Greco, nato a Roma il 7 marzo 1925 e residente a Genova, titolare dell'impresa individuale Canav Centro Architettura Navale, contro la richiesta dell'Autorità portuale di Genova di pagamento di canoni demaniali.

LA SEZIONE

Vista la relazione 22 marzo 2011 prot. n. 4225 con la quale il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, direzione generale per i porti, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso indicato in oggetto; visto il ricorso, datato 4 agosto 2010; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Montedoro.

Premesso:

Con il ricorso in esame il signor Roberto Greco lamenta alcune condotte amministrative, che ritiene illegittime, dell'Autorità portuale di Genova.

Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti conclude per l'inammissibilità del ricorso, che va qualificato come un semplice esposto.

Considerato:

Il ricorrente ha equivocato sulla natura del ricorso straordinario al presidente della repubblica.

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato è un rimedio amministrativo contenzioso, di natura impugnatoria, tendente ad ottenere l'annullamento di un provvedimento amministrativo definitivo per motivi di legittimità.

Il ricorso in esame invece si limita a presentare, nelle conclusioni, una serie di domande al Capo dello Stato sulle ragioni per le quali l'amministrazione portuale abbia sempre negato al ricorrente , nonostante le plurime richieste, un'area di 200/300 mq ove svolgere la professione di costruttore di natanti; sulle ragioni dell'emissione di fatture per canoni negli anni 2007/2008; sulle ragioni di incameramento del danaro inviato in acconto; sulle ragioni della mancanza di pubblicità delle tariffe demaniali.

In sostanza non vi è impugnazione di nessun atto amministrativo, né deduzione di vizi di legittimità.

Ne consegue che il ricorso è inammissibile.

P.Q.M.

esprime parere che il ricorso vada dichiarato inammissibile.

L'ESTENSORE
Giancarlo Montedoro

IL PRESIDENTE
Raffaele Carboni

IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola



Al Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da **Castellammare Turismo Spa** per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Castellammare di Stabia n. 87 del 25 settembre 2009 del regolamento comunale per l'uso del demanio marittimo ricadenti nel territorio comunale, nonché della delibera della giunta municipale n. 48/2008 con cui è stato approvato l'atto di indirizzo per la redazione del piano comunale per l'utilizzo degli arenili;
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. **4586/2010** - espresso dal Consiglio di Stato -Sezione Prima- nell'Adunanza del **11 aprile 2012**, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è respinto.

ROMA Addì 29 NOV. 2012

Giorgio Napolitano



M.IT-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFGAB
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0034935-04/10/2012-INGRESSO

Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 4108/12

Roma, addì 27 SET. 2012

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

OGGETTO:
RICORSO STRAORDINARIO AL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Proposto da Castellammare Turismo
Spa
AVV APPROVAZIONE
REGOLAMENTO COMUNALE PER
L' USO DELLE AREE DEMANIO
MARITTIMO RICADENTI NEL
TERRITORIO COMUNALE NONCHÈ
APPROVAZIONE PIANO
COMUNALE UTILIZZO ARENILI

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
4586/2010, emesso dalla SEZIONE PRIMA di questo
Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000,
n. 205.
Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

Segretario Generale

Allegati N.
.....

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI DIREZIONE
GENERALE PER I PORTI
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Numero 4128/12 e data 27/09/12



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 11 aprile 2012

NUMERO AFFARE 04586/2010

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Castellammare Turismo s.p.a. contro il Comune di Castellammare di Stabia (NA) per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Castellammare di Stabia n. 87 del 25 settembre 2009, recante approvazione del regolamento comunale per l'uso delle aree del demanio marittimo ricadenti nel territorio comunale, nonché della delibera della giunta municipale n. 48/2008, con cui è stato approvato l'atto di indirizzo per la redazione del piano comunale per l'utilizzo degli arenili, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 12849 del 30 settembre 2010, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i porti

ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il parere interlocutorio reso dalla Sezione all'adunanza del 7 dicembre 2011;
esaminati gli atti e udito il relatore consigliere, Elio Toscano

Premesso.

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 25 gennaio 2010, la società Castellammare Turismo s.p.a. ha chiesto l'annullamento degli atti indicati in epigrafe.

La ricorrente premette in fatto di essere titolare di più concessioni demaniali marittime: una rilasciata il 12 ottobre 2006 dalla capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia per cinquant'anni dal 10 giugno 2003 (per aree poste in località Pozzano) allo scopo di realizzare un complesso turistico secondo il progetto approvato in conferenza dei servizi tenutasi il 18 marzo 2003 presso la sede dell'assessore all'industria della Regione Campania, responsabile del contratto d'area; due della medesima durata, rilasciate dal Comune di Castellammare di Stabia (nn. 6/2005 e 3/2006, sempre in località Pozzano), destinate in parte a stabilimento balneare e in parte ad approdo su cui insiste un gavitello con relativo corpo morto.

Ciò anteposto, la ricorrente ritiene illegittima la deliberazione n. 87/2009, con la quale il Consiglio comunale stabiese, nelle more dell'approvazione da parte della Regione Campania del piano di utilizzo delle aree demaniali (PUAD) e sulla base dell'atto di indirizzo adottato con deliberazione della giunta municipale n. 48/2008, ha approvato una serie di atti diretti a regolamentare provvisoriamente l'utilizzo degli arenili: relazione illustrativa con relativa documentazione fotografica ed elaborati grafici, regolamento

per la gestione del demanio marittimo e norme tecniche.

In particolare avanza le seguenti censure in diritto:

a) eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, difetto di istruttoria, disparità di trattamento; violazione dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 2000: la deliberazione consiliare n. 87/2009 è stata approvata nonostante il parere contrario espresso dal dirigente comunale del settore ambiente sul presupposto che la Regione Campania aveva approvato le linee guida per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, escludendo dalla competenza dei Comuni l'approvazione del piano di utilizzazione delle aree marittime (art. 5, lettera e) delle linee guida, approvate con deliberazione n. 395/72006 della Giunta regionale della Campania);

b) eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, difetto di istruttoria, disparità di trattamento; violazione dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 2000, dell'art. 6 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge con modificazioni con l. 4 dicembre 1993, n. 494, e della deliberazione n. 395/72006 della Giunta regionale della Campania: il regolamento per l'uso delle aree del demanio marittimo approvato dal Consiglio comunale equivale, sia pure limitatamente all'area stabiese, al PUAD di competenza esclusiva della Regione Campania, non surrogabile dagli enti locali, tant'è che, all'art. 4 delle sopra citate linee guida approvate dalla Giunta regionale si legge che le Amministrazioni comunali, all'atto del rinnovo o del rilascio di concessioni demaniali marittime, devono inserire nel titolo una clausola risolutiva espressa, laddove il PUAD contenga prescrizioni contrastanti con il permanere del rapporto concessorio;

c) eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, difetto di istruttoria,

disparità di trattamento; violazione degli artt. 36 e 37 del r.d. n. 327 del 1942: l'art. 13 del regolamento comunale impugnato prevede che il rilascio di concessioni per stabilimento balneare e spiaggia libera attrezzata sia subordinato all'espletamento di procedura ad evidenza pubblica, senza alcuna precisazione che salvaguardi il diritto di insistenza degli attuali concessionari, riconosciuto dagli artt. 36 e 37 del codice della navigazione;

d) eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca, difetto di istruttoria, disparità di trattamento; sviamento di potere: il regolamento impugnato disciplina soltanto la zona D del litorale, ignorando la zona B, pure destinata alla balneazione al momento non consentita, sicché è evidente l'intenzione degli attuali amministratori di sostituire gli attuali concessionari della zona D con altri;

e) violazione dell'art. 41 della Costituzione e degli artt. 42 e 47 del codice della navigazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà estrinseca, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto: le concessioni di cui è titolare la società ricorrente scadono nel 2055; pertanto, ove il regolamento si applicasse alle concessioni in vigore, introdurrebbe una causa di revoca o di cessazione delle concessioni non prevista dagli artt. 42 e 47 del codice della navigazione e risulterebbe in contrasto con il diritto di libertà dell'iniziativa economica, tutelato dall'art. 41 della Costituzione.

Nelle controdeduzioni, l'Amministrazione eccepisce la tardività dell'impugnazione della delibera n. 48/2008 della giunta municipale di Castellammare di Stabia e la conseguente carenza d'interesse ad impugnare la delibera consiliare n. 87/2009 del 25 settembre 2009.

Respinge, quindi, nel merito le censure, affermando, tra l'altro, che la

società ricorrente erroneamente qualifica la delibera da ultimo citata come approvazione di un PUAD, mentre con la medesima delibera risulterebbe approvato un regolamento comunale per l'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale, atto rientrante nelle competenze comunali. Tanto è vero ciò che è previsto nella medesima delibera che il regolamento dovrà essere adeguato alle disposizioni dell'emanando PUAD regionale, ove dovessero riscontrarsi delle difformità.

Nessuna ipotesi di eccesso di potere, né di violazione di legge sarebbero riscontrabili nel caso di specie, tenuto proprio conto che la disciplina regolamentare in esame è stata approvata proprio nelle more dell'approvazione del PUAD regionale e, come detto, salva verifica di compatibilità successiva con quest'ultimo piano regionale.

Quanto, poi, alla presenza di un parere contrario espresso dal dirigente del settore comunale Ambiente, esso sarebbe del tutto irrilevante ai fini della legittimità, formale e sostanziale, della delibera impugnata. Infatti, il predetto parere, oltre che infondato, sarebbe stato comunque tenuto presente in sede di approvazione della relativa delibera ed assorbito nella differente valutazione effettuata dal Consiglio comunale.

Infine, in merito alla dedotta violazione dell'art. 37 del codice della navigazione, per non essere stato salvaguardato il cosiddetto diritto d'insistenza, afferma l'Amministrazione che, alla luce delle disposizioni comunitarie che favoriscono la libera concorrenza tra operatori economici, si deve ritenere che sia venuto meno il diritto d'insistenza nel nostro ordinamento e che l'assegnazione della concessione demaniale debba essere effettuata mediante selezione concorsuale tra gli operatori

interessati.

Con nota del 5 marzo 2012, il Ministero referente, in ottemperanza al parere interlocutorio della Sezione del 7 dicembre 2011, ha trasmesso copia della deliberazione n. 48/2008 del Consiglio comunale di Castellammare di Stabia e una relazione della Regione Campania, che chiarisce che il disegno di legge, avente ad oggetto il PUAD regionale, è all'esame delle competenti Commissioni consiliari e che il controverso regolamento comunale sull'utilizzo del demanio marittimo è conforme alle linee guida fissate dalla giunta regionale, nelle more dell'approvazione del disegno di legge. Quest'ultimo, all'art. 3, prevede l'obbligo dei Comuni di adeguarsi alle disposizioni legislative regionali allorché le stesse entreranno in vigore.

Considerato.

Ritiene la Sezione di prescindere dall'eccezione di irricevibilità, sia pure parziale, dedotta dall'Amministrazione, stante la manifesta infondatezza dei motivi di gravame.

Va innanzitutto respinto il primo motivo con cui si ricollega l'illegittimità dell'impugnata deliberazione consiliare n. 87/2009 al parere contrario espresso dal dirigente del settore ambiente, territorio e risorse con nota prot. n. 262 del 3 settembre 2009 per non essere il Comune legittimato ad intervenire sulla specifica materia, in quanto risulta documentato in atti che la Giunta regionale della Campania, con lettera del 23 settembre 2009 trasmessa via fax in risposta a quesito posto dal Comune di Castellammare, ha riconosciuto la competenza degli organi comunali in ordine all'adozione di strumenti organizzativi e gestionali del demanio marittimo, che *“non si sostituiscono al PUAD e allo stesso devono conformarsi”*.

Viene, quindi, in evidenza che il chiarimento della Regione è intervenuto prima dell'adozione della contestata deliberazione n. 87, approvata nella seduta del 25 settembre 2009, il che rende irrilevante il parere contrario espresso dal dirigente del settore ambiente in ordine alla regolarità tecnica dell'atto deliberativo, in premessa del quale - va dato atto - è correttamente riportata la sostanza del parere espresso dalla Regione ed è ribadito che trattasi di una regolamentazione provvisoria volta a disciplinare l'uso del territorio "*almeno nelle more della definizione di un PUAD da parte della Regione*".

Le considerazioni appena esposte valgono anche a confutare la seconda censura nella parte in cui la ricorrente deduce la violazione dell'art. 4 della direttiva della Giunta regionale, in quanto la previsione di una clausola rescissoria per i nuovi atti concessori è consequenziale al carattere temporaneo della disciplina comunale che dovrà comunque conformarsi, per esplicita ammissione dell'atto deliberativo di approvazione del controverso regolamento, alle disposizioni del PUAD.

Quanto al terzo motivo di censura con il quale la ricorrente lamenta la violazione de diritto di insistenza, che sembra essere il nodo centrale della controversia, deve tenersi conto che - come è ormai consolidato in giurisprudenza e come a ragione dedotto dall'Amministrazione - il vigente ordinamento, sulla scia di significativi impulsi provenienti dal diritto comunitario, è oggi attestato sulla necessità che le Amministrazioni pubbliche adottino procedure comparative ad evidenza pubblica ogni volta che debbano affidare commesse o beni pubblici di interesse economico.

A proposito delle concessioni demaniali marittime va precisato che il diritto di insistenza, riconosciuto al titolare della concessione in occasione del suo rinnovo dall'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 37 Cod.

nav., è venuto meno nel testo modificato dall'art. 1, comma 18, del d.l. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito dalla l. 26 febbraio 2010 n. 25, il quale, appunto, ha abrogato tale ultimo periodo del secondo comma del richiamato articolo 37. Va comunque sottolineato che, secondo una giurisprudenza, che la Sezione intende qui seguire, tale previsione già in precedenza non era stata ritenuta tale da determinare sempre e comunque la prevalenza dell'insistente rispetto agli altri eventuali concorrenti, che avessero prodotto regolare istanza di concessione in relazione agli stessi spazi demaniali, non potendo tale previsione normativa, secondo una interpretazione conforme ai principi di concorrenzialità di derivazione comunitaria, essere intesa come meccanismo capace di elidere ogni confronto concorrenziale fra più istanze in competizione (così: Cons. St., Sez. VI, 26 maggio 2011, n. 3160 riguardante una vicenda anteriore all'abrogazione). Va infatti sottolineato che l'intervento normativo abrogativo del diritto di insistenza, disposto a seguito alla procedura d'infrazione comunitaria n. 2008/4908, aperta nei confronti dello Stato italiano, ha adeguato la normativa nazionale all'articolo 12, comma 2, della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), il quale vieta qualsiasi forma di automatismo che, alla scadenza del rapporto concessorio, possa favorire il precedente concessionario.

Non può essere neppure condiviso il quarto motivo, con il quale si lamenta che il regolamento prende in considerazione la sola zona D tra le due balneabili. In disparte l'ovvia considerazione che la dichiarata temporaneità della disciplina di utilizzo del territorio rende intuitiva la ragione di fondo per la quale la regolamentazione non è stata estesa all'area

B, in quanto al momento “*non balneabile*”, si tratta in ogni caso di una scelta dell’Amministrazione comunale, censurabile in sede di ricorso straordinario soltanto per evidenti vizi logici o per travisamento dei fatti, non desumibili dagli atti disponibili, né comprovati dalle argomentazioni di gravame.

Privo di pregio è, infine, il quinto motivo di doglianza, posto che la disciplina introdotta dal contestato regolamento è di carattere generale, attiene ai nuovi atti di concessione e non contiene disposizioni immediatamente lesive della società ricorrente, che invece potrebbe avere interesse a ricorrere in presenza di provvedimenti applicativi che la riguardassero direttamente.

Non può neppure sostenersi che l’impugnato regolamento comunale violi il principio di libertà dell’iniziativa economica, espresso nell’art. 41 Cost., che semmai risulta esaltato dall’applicazione di regole di maggiore apertura, quali quelle dell’evidenza pubblica, nel rilascio delle concessioni.

Per le considerazioni espresse, il ricorso in parola deve essere respinto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L’ESTENSORE
Elio Toscano

IL PRESIDENTE
Giuseppe Barbagallo

IL SEGRETARIO
Giovanni Mastrocola



Al Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da **Marina di San Lorenzo** per l'annullamento, previa sospensione del provvedimento n. 7575 del 17/11/2011 emesso dal Comune di San Lorenzo al Mare;
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 4637/12 numero affare 06101/2012 - espresso dal Consiglio di Stato -Sezione Prima- **nell'Adunanza del 26 settembre 2012**, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è **inammissibile con assorbimento dell'istanza cautelare.**

ROMA Addì 14 GEN. 2013

Giorgio Napolitano

Numero 637/12 e data 7 NOV. 2012



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 26 settembre 2012

NUMERO AFFARE 06101/2012

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Marina di San Lorenzo S.r.l. contro il Comune di San Lorenzo al Mare;

avverso rideterminazione della misura del canone concessorio e della relativa imposta regionale.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 7373 del 05/06/2012, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per i porti, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Nicola Russo;

Premesso:

Il presente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è proposto

dalla società Marina di San Lorenzo a r.l. ed è diretto all'annullamento del provvedimento n. 7575 in data 17 novembre 2011 emesso dal Comune di san Lorenzo al Mare (IM), con cui è stata rideterminata la misura del canone concessorio e la relativa imposta regionale per l'anno 2011, nonché la misura dei relativi conguagli, relativi alla concessione per l'occupazione e l'uso di un complesso demaniale (aree emerse e specchi acquei), allo scopo di costruire e gestire un approdo per naviglio da diporto, con annesse strutture turistico-ricettive.

Nel ricorso vengono dedotti quattro motivi, concernenti la violazione e falsa applicazione dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (1), la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 251 e 252 della L. n. 296 del 2006, 11 disp. prel. al cod. civ. e 39 cod. nav., e, in subordine, l'illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni per contrasto con gli artt. 3, 41 e 97 Cost. (2), il difetto di presupposto e di istruttoria ed il travisamento (3) e la violazione dell'art. 7 L. n. 241 del 1990.

Il Ministero eccepisce l'infondatezza dei motivi proposti con il ricorso.

Considerato:

Il ricorso è inammissibile.

E, infatti, nella specie si versa in materia di (rideterminazione dei) canoni di concessione, i quali ricadono espressamente nella giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b) del nuovo codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010; v. pure art. 5, comma 2, L. n. 1034 del 1971), per cui, non sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in esame, solo relativamente alla quale sussiste ora l'alternatività con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (v. art. 7, comma 8 del nuovo codice), consegue l'inammissibilità del ricorso

straordinario in questione (notificato in data 31 gennaio 2012 - provvedimento impugnato emesso il 17 novembre 2011 - vale a dire dopo la data di entrata in vigore del novo codice).

La giurisprudenza della Sezione, del resto, è univoca nel ritenere che nella specie trattasi di mere controversie di tipo patrimoniale, nelle quali da parte dell'Amministrazione non vi è stata alcuna spendita di un potere amministrativo autoritativo-discrezionale, consistendo l'attività comunale nella mera quantificazione delle somme dovute per l'occupazione delle aree (cfr. Cons. St., Sez. I, 28 giugno 2012, n. 3102 e 27 giugno 2012, n. 3069).

Il presente ricorso è, dunque, inammissibile non rientrando la materia delle controversie sull'ammontare dei canoni nella giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 133, comma 1 lett. b) e 7, comma 8, del nuovo codice del processo amministrativo.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con assorbimento dell'istanza cautelare.

L'ESTENSORE
Nicola Russo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Barbagallo

IL SEGRETARIO
Gabriella Allegrini

(MOD-BP-13-141-013) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

